

Importazione di beni da parte di fornitori esteri per la vendita per strada, a domicilio, in una manifestazione o in una fiera

Edizione 2020

Valido a partire dal 1° gennaio 2022

Editore:
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Ambito direzionale Basi
Disposti di natura non doganale
3003 Berna


E-mail: nze@bazg.admin.ch
Internet: www.bazg.admin.ch



INDICE

1	Fattispecie	3
2	Regime doganale dell'ammissione temporanea	3
2.1	In generale.....	3
2.2	Procedura all'importazione del bene	4
2.3	Procedura in caso di conclusione regolare del regime doganale dell'ammissione temporanea mediante immissione in libera pratica	5
2.3.1	In generale.....	5
2.3.2	Vendita del bene dal fornitore estero A all'acquirente B prima dell'immissione in libera pratica	5
2.3.3	Vendita del bene dal fornitore estero A all'acquirente B e dall'acquirente B a un terzo prima dell'immissione in libera pratica.....	6
2.4	Procedura in caso di conclusione regolare del regime doganale dell'ammissione temporanea mediante riesportazione.....	7
3	Regime doganale dell'immissione in libera pratica	7
3.1	In generale.....	7
3.2	Procedura all'atto dell'importazione del bene	7
3.3	Procedura alla riesportazione di un bene non venduto in Svizzera	8

1 Fattispecie



Il fornitore estero A introduce il bene in territorio svizzero al fine di venderlo per strada, a domicilio (art. 40a del codice delle obbligazioni), in una manifestazione o in una fiera. Al momento dell'importazione il potenziale acquirente B non è noto.

Il trasporto del bene oltre confine non è considerato una fornitura, ma semplicemente un'introduzione del bene in territorio svizzero. Al momento dell'importazione, il fornitore estero A detiene il potere di disporre economicamente del bene.

All'introduzione del bene in Svizzera, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può scegliere tra i seguenti regimi doganali:

- regime doganale dell'ammissione temporanea (vedi punto 2);
- regime doganale dell'immissione in libera pratica (vedi punto 3).

A vendita avvenuta, il fornitore estero A fornisce il bene in territorio svizzero; ciò può motivare il suo obbligo fiscale in Svizzera. L'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein rilasciano ulteriori informazioni in merito.

2 Regime doganale dell'ammissione temporanea

2.1 In generale

È possibile dichiarare nel regime doganale dell'ammissione temporanea il bene che il fornitore estero A introduce nel territorio doganale svizzero per la vendita incerta per strada, a domicilio, in una manifestazione o in una fiera se l'identità del bene può essere stabilita.

Nel regime doganale dell'ammissione temporanea, l'imposta sull'importazione e l'obbligazione doganale sorgono condizionatamente. A tale riguardo, l'imposta sull'importazione e i tributi doganali sono garantiti mediante depositi in contanti o fideiussione. La garanzia è liberata in caso di conclusione regolare del regime di ammissione temporanea.

Si consiglia il regime doganale dell'ammissione temporanea se:

- sono dovuti tributi doganali sul bene importato,
- il fornitore estero A non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein,
- il fornitore estero A è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein ma non può far valere integralmente, o può far valere solo in parte, l'imposta sull'importazione come imposta precedente nel rendiconto periodico.

In occasione della vendita di beni che si trovano nel regime dell'ammissione temporanea, occorre osservare le disposizioni procedurali dell'articolo 162 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale se cambia lo scopo d'impiego o l'utilizzatore oppure se vi è un trasferimento di proprietà. Eventuali altre persone soggette all'obbligo di dichiarazione devono essere informate in merito ai loro obblighi quali persone soggette all'obbligo di dichiarazione.

2.2 Procedura all'importazione del bene

Il bene va presentato a un ufficio doganale competente e dichiarato per il regime doganale dell'ammissione temporanea.

Unitamente alla dichiarazione doganale occorre presentare un giustificativo del valore in triplice copia (fattura proforma), un eventuale certificato dell'origine e ulteriori documenti necessari ai fini dell'imposizione. La fattura proforma deve contenere, per ogni bene dello stesso tipo, l'indicazione delle caratteristiche identificative della quantità (p. es. numero dei pezzi) e del valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. Se la fattura proforma è priva di queste informazioni, è possibile indicarle a parte in una lista dettagliata.

La dichiarazione presso gli uffici doganali può essere effettuata unicamente durante gli orari di apertura per le merci commerciabili. Gli orari, che possono variare da ufficio a ufficio, sono consultabili sul sito dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (www.bazg.admin.ch/).

Come importatore e destinatario, sulla dichiarazione doganale va indicato:

- il fornitore estero A (cognome e domicilio) presso il primo luogo in cui intende vendere il bene, se non è iscritto nel registro dei contribuenti né presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni né presso l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein;
- il fornitore estero A (cognome e domicilio) presso l'indirizzo del suo rappresentante fiscale in Svizzera, se è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione che il fornitore estero A (importatore) ha versato al momento dell'acquisto, sempre che tale acquisto sia in relazione con l'importazione. Negli altri casi, l'imposta è calcolata sul valore di mercato, ovvero sul prezzo che il fornitore estero A dovrebbe pagare:

- allo stadio dell'importazione,
- a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene,
- al momento della nascita del debito fiscale,
- in condizioni di libera concorrenza,

per ottenere il bene importato.

Fanno parte della base di calcolo dell'imposta, sempre che non siano già comprese nella controprestazione o nel valore di mercato, le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero del bene importato.

Se sussistono dubbi sull'esattezza dei valori indicati, l'ufficio doganale può procedere alla stima della base di calcolo nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il regime di ammissione temporanea.

L'imposta sull'importazione e i tributi doganali sono garantiti mediante depositi in contanti o fideiussione. La garanzia è liberata (depositi in contanti restituiti o atti di fideiussione sgravati) in caso di conclusione regolare del regime di ammissione temporanea.

I tributi imposti condizionatamente (imposta sull'importazione e tributi doganali) diventano esigibili se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente. Pertanto, gli uffici doganali sono tenuti a eseguire l'imposizione in modo corretto, esattamente come se il bene fosse stato immesso in libera pratica.

2.3 Procedura in caso di conclusione regolare del regime doganale dell'ammissione temporanea mediante immissione in libera pratica

2.3.1 In generale

Per un bene venduto in Svizzera e non riesportato, entro il termine stabilito (data di scadenza) occorre richiedere la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea e l'immissione in libera pratica. A tal fine occorre presentare la decisione di imposizione per l'ammissione temporanea e la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

L'immissione in libera pratica può essere effettuata presso ogni ufficio doganale competente. A tal riguardo occorre fare la seguente distinzione:

- il bene è stato venduto dal fornitore estero A all'acquirente B entro il termine stabilito per la conclusione regolare del regime doganale dell'ammissione temporanea e prima dell'immissione in libera pratica. La procedura si fonda sul punto 2.3.2;
- il bene è stato venduto dal fornitore estero A all'acquirente B e dall'acquirente B a un terzo entro il termine stabilito per la conclusione regolare del regime doganale dell'ammissione temporanea e prima dell'immissione in libera pratica. La procedura si fonda sul punto 2.3.3.

2.3.2 Vendita del bene dal fornitore estero A all'acquirente B prima dell'immissione in libera pratica

Per un bene venduto in Svizzera e non riesportato, la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea viene richiesta entro il termine stabilito mediante immissione in libera pratica.

Unitamente alla dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica, vanno presentati un giustificativo del valore, un eventuale certificato dell'origine e altri documenti necessari ai fini dell'imposizione. Il giustificativo del valore può essere fornito con una copia della fattura emessa dal fornitore A, una ricevuta del pagamento in contanti, uno scontrino di cassa, una cedola della cassa di registrazione, un libro contabile tenuto in occasione della vendita o con altri documenti appropriati. Alla dichiarazione doganale va altresì allegata la decisione d'imposizione per l'ammissione temporanea consegnata all'atto dell'importazione del bene.

Nella dichiarazione doganale l'acquirente B va indicato come importatore e destinatario. Se in territorio svizzero sono stati venduti beni a più acquirenti, per principio occorre presentare una dichiarazione doganale per ogni singolo acquirente. In deroga a quanto suddetto, valgono le seguenti semplificazioni:

Se gli acquirenti non sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein o vi sono

iscritti ma non hanno diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, i beni venduti a tali acquirenti possono essere dichiarati su un'unica dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. In tale dichiarazione, specificare «diversi» come importatore e destinatario.

Per calcolare l'imposta sull'importazione in caso di immissione del bene in libera pratica è determinante il contratto di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente B.

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione, dedotta l'imposta sull'importazione, che l'acquirente B versa o deve versare al fornitore estero A. Se sussistono dubbi sull'esattezza di tale controprestazione, l'ufficio doganale può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

Se il fornitore A è iscritto nel registro dei contribuenti IVA ed è titolare di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero autorizzata, può figurare nella dichiarazione doganale come importatore. In caso di applicazione della dichiarazione d'adesione territorio svizzero, l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione che il fornitore A (importatore) ha versato al momento dell'acquisto, sempre che tale acquisto sia in relazione con l'importazione. Negli altri casi, l'imposta è calcolata sul valore di mercato, ovvero sul prezzo che il fornitore A dovrebbe pagare allo stadio dell'importazione a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene, al momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere il bene importato. Fanno parte della base di calcolo dell'imposta, sempre che non siano già comprese nella controprestazione o nel valore di mercato, le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero del bene importato.

Quale semplificazione, il titolare della dichiarazione d'adesione territorio svizzero (importatore) può dichiarare, ai fini dell'imposizione, anche la controprestazione che conteggia all'acquirente B (destinatario; fattura di A a B) per il bene importato.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

2.3.3 Vendita del bene dal fornitore estero A all'acquirente B e dall'acquirente B a un terzo prima dell'immissione in libera pratica

Per un bene venduto in Svizzera e non riesportato è richiesta la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea entro il termine stabilito mediante l'immissione in libera pratica.

Unitamente alla dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica vanno presentati un giustificativo del valore, un eventuale certificato dell'origine e altri documenti necessari ai fini dell'imposizione. Il giustificativo del valore può essere fornito con una copia della fattura emessa dal fornitore B, una ricevuta del pagamento in contanti, uno scontrino di cassa, una cedola della cassa di registrazione, un libro contabile tenuto in occasione della vendita o con altri documenti appropriati. Alla dichiarazione doganale va altresì allegata la decisione d'imposizione per l'ammissione temporanea consegnata all'atto dell'importazione del bene.

Il terzo deve figurare nella dichiarazione doganale come importatore e destinatario.

Per calcolare l'imposta sull'importazione in caso di immissione del bene in libera pratica è determinante il contratto di vendita tra il fornitore B e il terzo.

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione, dedotta l'imposta sull'importazione, che il terzo versa o deve versare al fornitore B. Se sussistono dubbi sull'esattezza di tale controprestazione, l'ufficio doganale può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

2.4 Procedura in caso di conclusione regolare del regime doganale dell'ammissione temporanea mediante riesportazione

Il bene va presentato a un ufficio doganale competente e dichiarato entro il termine stabilito (data di scadenza) per la conclusione regolare del regime doganale dell'ammissione temporanea mediante riesportazione. Unitamente alla dichiarazione doganale va presentata la decisione d'imposizione per l'ammissione temporanea.

Se il regime doganale dell'ammissione temporanea è concluso regolarmente, la garanzia per l'imposta sull'importazione e per i tributi doganali viene liberata (restituzione nel caso di depositi in contanti o liberazione nel caso di fidejussioni).

3 Regime doganale dell'immissione in libera pratica

3.1 In generale

Se il fornitore estero A introduce in Svizzera un bene per la vendita incerta per strada, a domicilio, in una manifestazione o in una fiera, può anche dichiarare il bene per l'immissione in libera pratica. Il debito fiscale sorge incondizionatamente, così come l'obbligazione doganale.

Se un bene è immesso in libera pratica, la sua riesportazione può giustificare un'eventuale restituzione dell'imposta sull'importazione solo a determinate condizioni. La richiesta va presentata nella dichiarazione doganale d'esportazione (vedi punto 3.3). Lo stesso vale per la restituzione dei tributi doganali per effetto della riesportazione.

Se il fornitore estero A non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein oppure vi è iscritto ma non ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, è consigliabile dichiarare il bene per il regime doganale dell'ammissione temporanea (vedi punto 2). Lo stesso vale se sono dovuti dei tributi doganali.

Se il fornitore estero A è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, è tenuto a imporre in Svizzera la vendita di un bene immesso in libera pratica. Egli può far valere l'imposta sull'importazione riscossa dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, sempre che possa avvalersi di tale diritto. La riesportazione dei beni non venduti deve essere comprovata mediante un documento d'esportazione.

3.2 Procedura all'atto dell'importazione del bene

Il bene va presentato a un ufficio doganale competente e dichiarato per l'immissione in libera pratica.

Unitamente alla dichiarazione doganale vanno presentati un giustificativo del valore (fattura proforma) e altri documenti necessari ai fini dell'imposizione. La fattura proforma deve contenere, per ogni bene dello stesso tipo, l'indicazione della quantità (p. es. il numero dei pezzi), del valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero nonché del luogo di vendita (p. es. vendita per strada a Lugano, a domicilio a Berna, in una manifestazione a Zurigo o in una fiera a Ginevra). Se la fattura proforma è priva di queste informazioni, è possibile indicarle a parte in una lista dettagliata.

La dichiarazione presso gli uffici doganali può essere effettuata unicamente durante gli orari di apertura per le merci commerciabili. Gli orari, che possono variare da ufficio a ufficio, sono consultabili sul sito dell'AFD (www.bazg.admin.ch)

Come importatore e destinatario, sulla dichiarazione doganale va indicato:

- il fornitore A (cognome e domicilio) presso il primo luogo in cui intende vendere il bene, se non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA né presso l'Amministrazione federale delle dogane né presso l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein;
- il fornitore A (cognome e domicilio) presso l'indirizzo del suo rappresentante fiscale in Svizzera, se è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione che il fornitore estero A (importatore) ha versato al momento dell'acquisto, sempre che tale acquisto sia in relazione con l'importazione. Negli altri casi, l'imposta è calcolata sul valore di mercato, ovvero sul prezzo che il fornitore estero A dovrebbe pagare

- allo stadio dell'importazione,
- a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene,
- al momento della nascita del debito fiscale,
- in condizioni di libera concorrenza,

per ottenere il bene importato.

Fanno parte della base di calcolo dell'imposta, sempre che non siano già comprese nella controprestazione o nel valore di mercato, le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero del bene importato.

Se sussistono dubbi sull'esattezza dei valori indicati, l'ufficio doganale può procedere alla stima della base di calcolo nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

3.3 Procedura alla riesportazione di un bene non venduto in Svizzera

Il bene va presentato a un ufficio doganale competente e dichiarato per il regime d'esportazione.

Come esportatore sulla dichiarazione doganale va indicato:

- il fornitore A (cognome e domicilio) presso l'ultimo luogo in cui il bene è stato offerto per la vendita, se non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA né presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni né presso l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein;
- il fornitore A (cognome e domicilio) presso l'indirizzo del suo rappresentante fiscale in Svizzera, se è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

Se il fornitore estero A non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA né presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni né presso l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein o vi è iscritto ma non ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, egli può, a determinate condizioni, richiedere la restituzione, per effetto della riesportazione del bene, dell'imposta sull'importazione riscossa all'importazione.

La restituzione dell'imposta sull'importazione e degli eventuali tributi doganali deve essere richiesta nella dichiarazione d'esportazione, sulla quale devono inoltre figurare i seguenti dati:

- il bene estero di ritorno; viene richiesta la restituzione dell'imposta sull'importazione oppure dell'imposta sull'importazione e dei tributi doganali;
- l'indirizzo del destinatario all'estero;
- la data e il numero del documento d'importazione.

Unitamente alla richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione e degli eventuali tributi doganali vanno presentati i seguenti documenti:

- una domanda di restituzione sotto forma di lettera, nella quale va indicato il motivo della riesportazione (si può rinunciare a tale domanda se il motivo della riesportazione e la richiesta sono indicati nella dichiarazione doganale d'esportazione);
- il documento / i documenti d'importazione nella versione originale, in copia o, se in formato elettronico, in versione stampata;
- una lista dei beni invenduti, con indicazione della controprestazione/del valore di mercato imposto all'importazione nel luogo di destinazione in territorio svizzero.

Se il fornitore estero A è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, l'ufficio doganale d'uscita non gli restituisce l'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione, bensì gli consegna solo il documento d'esportazione. Con quest'ultimo egli può provare, nei confronti dell'Amministrazione delle contribuzioni competente, che ha riesportato il bene.